



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

14/2016
Febbraio/4/2016 (*)
Napoli 5 Febbraio 2016

Con Provvedimento n. 6743 del 14 gennaio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di fruizione del credito d'imposta a favore delle strutture ricettive alberghiere, introdotto dall'art. 10, D.L. n. 83/2014.

Come noto, il D.L. n. 83/2014, convertito nella legge n. 106 del 29 luglio 2014, ha concesso, al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, a favore delle imprese alberghiere, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, un credito d'imposta per le spese di ristrutturazione nella misura del 30%, delle spese per la riqualificazione delle proprie strutture sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro, nei periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016 per:

- **interventi di ristrutturazione edilizia;**
- **interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;**
- **interventi di incremento dell'efficienza energetica;**
- **acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto dei predetti interventi, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.**

!!! ATTENZIONE !!!

Si ricorda che l'agevolazione in esame **spetta solo ad alberghi e strutture ricettive con codice ATECO 55.1 e 55.2**, mentre sono escluse tutte le altre strutture turistiche: ostelli della gioventù (55.20.2), rifugi di montagna (55.20.3), colonie marine e montane (55.20.4), tutte le voci del codice ATECO 55.20.51 ad eccezione dei residence, attività di alloggio connesse ad aziende agricole (55.20.52), campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi vacanza, bed & breakfast, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti vacanze.

Tutto ciò premesso, con il Provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate dispone in merito alle modalità e termini di fruizione del credito d'imposta ed alla procedura di controllo automatizzato.

MODALITÀ E TERMINI DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il provvedimento in esame stabilisce che il **"bonus alberghi" è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 telematico, da presentare direttamente o tramite intermediari autorizzati esclusivamente attraverso i servizi telematici Fisconline o Entratel.**

Una diversa modalità di fruizione del credito d'imposta determina il rifiuto del versamento.

!!! ATTENZIONE !!!

Con **Risoluzione n. 5 del 20 gennaio 2016**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione mediante il Mod. F24, del credito d'imposta in esame.

In particolare, **va utilizzato il nuovo codice tributo "6850"** denominato "Credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere - D.M. 7 maggio 2015".

Istruzioni compilazione F24

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

PROCEDURA DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO.

Il provvedimento stabilisce anche **le fasi degli scambi tra Beni culturali e Amministrazione finanziaria**, in modo che il credito venga utilizzato legittimamente e nei limiti dell'importo complessivamente attribuito, anche se utilizzato a più riprese.

Nel dettaglio:

- ***il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, invia alle Entrate, per via telematica, l'elenco delle imprese beneficiarie e la somma riconosciuta a ciascuna di esse;***
- ***con le stesse modalità, entro 15 giorni dalla data in cui ne vengono a conoscenza, i Beni Culturali devono comunicare all'Amministrazione finanziaria gli eventuali cambiamenti che determinano la perdita o la riduzione del credito d'imposta o altra variazione rispetto a quanto trasmesso precedentemente.*** In questo caso, il modello F24 può essere presentato dal contribuente dal terzo giorno lavorativo successivo a tale comunicazione;
- ***ricevuto l'elenco, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare la spettanza del credito e che l'importo compensato non superi il "budget" totale attribuito alla struttura alberghiera.*** Nel caso in cui si riscontrino irregolarità, il versamento viene scartato e l'interessato ne è informato tramite ricevuta reperibile sul sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC